

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 17 dicembre 1963 concernente le norme procedurali
di attuazione della legge federale 20 dicembre 1962
sui cartelli e le organizzazioni analoghe

(del 19 giugno 1964)

Il breve testo legislativo che viene proposto dal Consiglio di Stato è reso necessario dalla nuova legge federale che lascia ai Cantoni di designare il tribunale competente a giudicare determinate contestazioni in materia di cartelli ed organizzazioni analoghe.

La Commissione della Legislazione non ha alcuna osservazione da fare circa l'oggetto in sé, mentre d'accordo con l'Ufficio cantonale della legislazione propone alcune modifiche formali, e meglio :

1. nel titolo che designa la legge, occorre fare riferimento agli articoli 7 e 16 della legge federale, e così pure nel preambolo ;
2. sempre con riferimento alla legge federale (che agli articoli 6 e 14 richiama le *azioni*, agli articoli 7 e 16 si riferisce alle *norme di procedura*), l'articolo 1 del testo proposto deve menzionare al primo capoverso solo gli articoli 6 e 14 ;
3. nel capoverso secondo dell'articolo primo, è sufficiente il richiamo agli articoli 404 e 405 del Codice di procedura civile ;
4. per la norma transitoria dell'articolo 2, si propone una formula più agile.

Inoltre la Commissione ritiene utile, per facilitare la ricerca di chi dovesse far capo a questa procedura, di completare con la menzione della legge federale sui cartelli e le organizzazioni analoghe l'articolo 22 della legge organica giudiziaria, che elenca alla lettera a) le cause attribuite alla Camera civile di Appello.

Con queste osservazioni, si raccomanda al Gran Consiglio l'approvazione del disegno di legge qui annesso.

Per la Commissione della Legislazione :

A. Lepori, relatore

Barchi — P. Bernasconi — Bezzola —
Bignasca — Bordoni — Scacchi — Staf-
fieri

LEGGE

circa l'attuazione degli articoli 7 e 16 della legge federale
20 dicembre 1962 sui cartelli e le organizzazioni analoghe

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,

visto il messaggio 17 dicembre 1963 n. 1179 del Consiglio di Stato ;
vista la legge federale sui cartelli e le organizzazioni analoghe e
in esecuzione dei suoi articoli 7 e 16,

decreta:

**Competenza
e procedura**

Art. 1.
¹Il Tribunale cantonale unico competente a decidere sulle
azioni previste dagli articoli 6 e 14 della legge federale sui cartelli
e le organizzazioni analoghe del 20 dicembre 1962 è la Camera
civile del Tribunale di appello.

²Per la procedura sono applicabili gli art. 404 e 405 del Codice
di procedura civile.

**Disposizione
transitoria**

Art. 2.
Le azioni promosse davanti al Pretore prima dell'entrata in
vigore di questa legge sono trasmesse alla Camera civile di ap-
pello per la continuazione del procedimento.

**Completazione
legge organica**

Art. 3.
L'art. 22 della legge organica giudiziaria del 24 novembre 1910,
alla lettera A, a) è completato con la seguente menzione: « e le
cause previste dalla legge federale sui cartelli e le organizzazioni
analoghe (20 dicembre 1962) agli articoli 6 e 14 ».

Entrata in vigore

Art. 4.
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum,
la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollet-
tino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.